



Trapani 14 novembre 2018
Prot.0400/18
1)nota UIL n.398/ 18 del 13.11.18
2)nota DGMC n.005723.v del 14.11.18
3)nota DAP n.84835/4.13 del 31.05.97

DOTT. VINCENZO STARITA

DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

ROMA

E,P,C

PRES. GEMMA TUCCILLO

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

ROMA

D.SSA ANTONIA ROSANNA GALLO

DIRETTORE DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA E DI COMUNITÀ SICILIA

PALERMO

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

SICILIA

ALLA SEGRETERIA GENERALE UILPA POLIZIA PENITENZIARIA

ROMA

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI UILPA POLIZIA PENITENZIARIA

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ SICILIA

LORO SEDI

OGGETTO: ART. 15 COMMA 2 DEL DPR 395 DEL 1995 –

CONGEDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMENTO POLIZIA PENITENZIARIA – RIF.005723-V-DEL 14.11.18

Esimio Direttore Generale,

abbiamo preso atto della sua nota riguardante l'oggetto, e onestamente non siamo sicuri che sia legittima la sua affermazione nel quale il congedo di trasferimento non può essere erogato laddove le giustificazioni non siano documentate e di un certa evidenza.

Com'è noto l'istituto del congedo straordinario per trasferimento è stato introdotto , per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dall'art. 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Trattasi , dunque, di una norma "*pattizia*" che sin dalla sua genesi non ha avuto carattere limitativo e soprattutto non è mai stata legata ad esigenze di trasloco ma semplicemente a generiche esigenze riorganizzative, come dimostra peraltro un chiaro dispositivo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ad un preciso quesito avanzato. (che si allega)

Tale indirizzo viene peraltro confermato anche da diverse sentenze intervenute nel tempo- vedi Tar Campania nel 2001 sul ricorso 3721/2001 da cui si evince che tale limitativa interpretazione, non viene nemmeno presa in considerazione e si muove invece nell'indirizzo opposto.

Così come confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 297/2007 del 28/11/2006.

Sentenze che depongono verso una sorta di concessione a prescindere dal tenore delle motivazioni.

Appare chiarissimo che l'articolo 15 del DPR 395/1995 non vincola nemmeno la concessione del congedo straordinario per trasferimento ad una distanza minima tra sedi di servizio anche nello stesso comune!.

Per ultimo ma non per importanza la norma istitutiva, afferma testualmente che l'Amministrazione lo «concede» e non che «può concederlo», escludendo di fatto ogni discrezionalità.

Certo che la S.V. vaglierà attentamente quanto rappresentato con consequenziali correzioni di qualsivoglia interpretazioni riduttive di tale diritto.

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.

Cordialità.

Il Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia
Giacchino VENEZIANO